

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 546

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 10, della medesima legge

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e dell'articolo 2, comma 11, della legge 25 luglio 2005, n. 150)

Trasmesso alla Presidenza il 29 settembre 2005

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI GIUDICANTI E REQUIRENTI DI LEGITTIMITA' NONCHE' DEGLI INCARICHI DIRETTIVI GIUDICANTI E REQUIRENTI DI PRIMO E SECONDO GRADO NEL PERIODO ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H), NUMERO 17) E LETTERA I), NUMERO 6), DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 10, DELLA MEDESIMA LEGGE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 10, della suddetta legge numero 150 del 2005, che conferisce al Governo la delega ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della medesima legge numero 150 del 2005;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del xx xx xxxx;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi e del Senato della Repubblica, espressi ... , a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge numero 150 del 2005;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del xx xx xxxx;

SULLA proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo



Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto legislativo si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria e disciplina il conferimento, sulla base delle ordinarie vacanze di organico, degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17 e lettera i), numero 6, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Art. 2

(Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità)

1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 3

(Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado)

1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 4

(Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126)

1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 2 e 3 ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nei medesimi articoli 2 e 3 è aggiunto un periodo pari a quello della sospensione



22/09/2005

ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.

Art. 5

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo della autorizzazione di spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006, prevista dall'articolo 2, comma 40, della legge numero 150 del 2005.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Dalla medesima data cessa di avere effetto la disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, della legge numero 150 del 2005.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il.

